

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2420

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1990

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla
Convenzione di Istanbul del 4 settembre 1958, concernente
lo scambio internazionale di informazioni in materia di
stato civile, fatto a Patrasso il 6 settembre 1989

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione in oggetto è stata adottata da: Repubblica federale di Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Turchia - Stati membri della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC).

La Convenzione, cui l'Italia ha aderito il 7 novembre 1968, prevede che gli ufficiali dello stato civile di uno degli Stati contraenti, quando formano o trascrivono un atto di matrimonio o di morte, devono darne comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita di ciascuno degli sposi o del defunto, se detto luogo di nascita è situato sul territorio di un altro Stato contraente. La comunicazione deve essere redatta conformemente ai modelli allegati alla Convenzione contenenti i dati essenziali relativi all'autorità che li rilascia, al soggetto e all'evento cui si riferiscono.

Il Protocollo addizionale redatto dalla Commissione, approvato nell'Assemblea

generale di Salisburgo del 7 settembre 1988 e firmato a Patrasso il 6 settembre 1989, stabilisce che:

quando per le comunicazioni tra gli uffici dello stato civile siano usati i moduli previsti dalla Convenzione di Istanbul del 1958, detti moduli debbano essere completati con le traduzioni in lingua inglese, spagnola, greca e portoghese;

si possano utilizzare i modelli plurilingue adottati con le Convenzioni di Parigi del 27 settembre 1956 e di Vienna dell'8 settembre 1976, e un modulo appositamente elaborato dalla Commissione.

Il Protocollo addizionale, adottando una modulistica più aggiornata e completa, tende a una progressiva armonizzazione, tra gli Stati membri, della forma e del contenuto degli atti di stato civile, consente di evitarne la traduzione, ne facilita la comprensione e l'eventuale informatizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione di Istanbul del 4 settembre 1958, concernente lo scambio internazionale di informazioni in materia di stato civile, fatto a Patrasso il 6 settembre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Protocole additionnel à la Convention
concernant l'échange international d'informations
en matière d'état civil,
signée à Istanbul le 4 septembre 1958

Protocole additionnel
à la Convention concernant l'échange^v international d'informations
en matière d'état civil signée à Istanbul le 4 septembre 1958
adopté par l'Assemblée Générale le 7 septembre 1988 à Salzbourg

Les Etats signataires du présent Protocole, membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil et Parties contractantes à la Convention du 4 septembre 1958 concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil,

Tenant compte de l'évolution intervenue dans le domaine de l'information internationale en matière d'état civil, et désireux d'y adapter les avis requis en vertu de l'article 1er de la Convention du 4 septembre 1958,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er

1. En ce qui concerne la transmission de l'information relative aux actes visés à l'article 1er de la Convention du 4 septembre 1958, les Etats pourront utiliser soit les formules prévues à l'article 2 de cette Convention, soit les modèles d'extraits plurilingues des Conventions signées à Paris le 27 septembre 1956 et à Vienne le 8 septembre 1976, soit un autre modèle élaboré à cet effet par la Commission Internationale de l'Etat Civil.
2. Lors de l'utilisation de la voie postale, les avis sont transmis sous pli cacheté.

-1-

U.S. INT.

Article 2.

1. Lorsque sont utilisées les formules prévues à l'article 2 de la Convention du 4 septembre 1958, celles-ci devront être complétées par les traductions en langues anglaise, espagnole, grecque et portugaise des modèles d'avis, telles qu'elles figurent en annexe au présent Protocole.

2. Lorsque sont utilisés les modèles d'extraits plurilingues des Conventions signées à Paris le 27 septembre 1956 et à Vienne le 8 septembre 1976, la mention suivante, rédigée dans les langues des énonciations invariables de l'extrait, doit apparaître: "Cet extrait de l'acte de mariage / décès est transmis pour valoir avis au sens de l'article 1er de la Convention du 4 septembre 1958 concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil". La mention peut soit être apposée directement sur le modèle d'extrait plurilingue utilisé, soit figurer sur une fiche annexe agrafée à l'extrait en cause.




Article 3.

Le présent Protocole sera ratifié, accepté ou approuvé, et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.

Article 4.

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. A l'égard de l'Etat qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhèrera après son entrée en vigueur, le Protocole prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet Etat de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Br. J. Y. Jim,  - 2 -  W.S.S. 

Article 5.

Tout Etat qui a ratifié, accepté ou approuvé la Convention du 4 septembre 1958, ou qui y a adhéré, pourra adhérer au présent Protocole. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse.

Article 6.

Les dispositions de l'article 7 de la Convention du 4 septembre 1958 sont applicables, mutatis mutandis, à la détermination du domaine territorial du présent Protocole.

Article 7.

1. Le présent Protocole demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Pour l'Etat qui dénoncerait la Convention du 4 septembre 1958, le présent Protocole cessera d'être en vigueur simultanément avec la Convention.

Article 8.

1. Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux Etats membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil
 - a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
 - b) toute date d'entrée en vigueur du Protocole;
 - c) toute déclaration concernant l'extension territoriale du Protocole ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet.
2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.

R. P. J.  

3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Patras le 6 septembre 1989 en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE PER LO SCAMBIO INTERNAZIONALE DI INFORMAZIONI SULLO STATO CIVILE FIRMATA A ISTANBUL IL 4 SETTEMBRE 1958- ADOTTATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE IL 7 SETTEMBRE 1988 A SALISBURGO

Gli Stati firmatari del presente Protocollo membri della Commissione Internazionale di Stato Civile e Parti Contraenti della Convenzione del 4 settembre 1958 per lo scambio internazionale di informazioni sullo stato civile,

In considerazione dell'andamento del settore dell'informazione internazionale in materia di stato civile, e desiderosi di adattare in conformità le comunicazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione del 4 settembre 1958,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

1. Per quanto concerne la comunicazione delle informazioni concernenti gli atti di cui all'articolo 1 della Convenzione del 4 settembre 1958, gli Stati potranno utilizzare sia i formulari previsti all'articolo 2 della presente Convenzione, sia i modelli di estratti plurilingue delle Convenzioni firmate a Parigi il 27 settembre 1956 e a Vienna l'8 settembre 1976, sia un altro modulo elaborato a tal fine dalla Commissione Internazionale di Stato Civile.

2. Allorché si utilizzano le vie postali, le comunicazioni sono trasmesse in plico sigillato.

Articolo 2

1. Allorché sono utilizzati i formulari previsti all'articolo 2 della Convenzione del 4 settembre 1958, questi dovranno essere completati dalle traduzioni in lingua inglese, spagnola, greca e portoghese dei moduli di avviso, così come figurano in annesso al presente Protocollo.

2. Allorché sono utilizzati i moduli di estratti plurilingue delle Convenzioni sottoscritte il 27 settembre 1956 a Parigi e l'8 settembre 1976 a Vienna, deve comparire la seguente menzione, redatta nelle lingue degli enunciati invariabili dell'estratto: "Il presente estratto dell'atto di matrimonio/decesso è trasmesso a valere come avviso ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione del 4 settembre 1958 per lo scambio internazionale di informazioni sullo stato civile". La menzione può sia essere apposta direttamente sul modello di estratto plurilingue utilizzato, sia figurare su una scheda allegata aggraffata all'estratto in questione.

Articolo 3

Il presente Protocollo sarà ratificato, accettato o approvato e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Consiglio Federale Svizzero.

Articolo 4

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito del secondo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Nei confronti dello Stato che ratifica, accetta, approva o aderisce successivamente all'entrata in vigore del Protocollo, quest'ultimo avrà effetto il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito da parte di questo Stato dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 5

Ogni Stato che ha ratificato, accettato o approvato la Convenzione del 4 Settembre 1958 o che vi ha aderito potrà aderire al presente Protocollo. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Consiglio Federale Svizzero.

Articolo 6

Le disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione del 4 settembre 1958 sono applicabili, mutatis mutandis alla determinazione del settore territoriale del presente Protocollo.

Articolo 7

1. Il presente Protocollo rimarrà in vigore senza limiti di durata.

2. Nei confronti di uno Stato che denunci la Convenzione del 4 settembre 1958, il presente Protocollo cesserà di essere in vigore contemporaneamente alla Convenzione.

Articolo 8

1. Il Consiglio Federale Svizzero notificherà agli Stati membri della Commissione Internazionale di Stato Civile

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- b) ogni data di entrata in vigore del Protocollo;
- c) ogni dichiarazione concernente l'estensione territoriale del Protocollo oppure il suo recesso, congiuntamente alla data alla quale avrà effetto.

2. Il Consiglio Federale Svizzero avviserà il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile di ogni notifica effettuata in applicazione del paragrafo 1.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, una copia certificata conforme sarà trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero al Segretario Generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione e della pubblicazione in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Patrasso il 6 settembre 1989 in un solo esemplare in lingua francese che sarà depositato negli archivi del Consiglio federale Svizzero, una copia certificata conforme del quale sarà consegnata per le vie diplomatiche, a ciascuno degli Stati membri della Commissione Internazionale di Stato Civile. Una copia certificata conforme sarà altresì fatta pervenire al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile.